

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it; PEC: srrato4@legalmail.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 77 del 24/06/2022

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI del Comune di LICATA in applicazione della Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019.

PREMESSO:

- CHE con la legge 147/2013, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- CHE il suddetto articolo 1, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro prevede:
 - a) al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
 - b) al comma 683 che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito "ARERA" e/o "Autorità"), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- CHE, con deliberazione del 3 agosto 2021/363/2021/R/rif, l'ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, che prevede il seguente iter:
 - il soggetto gestore, cioè chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario, che può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto

attiene i servizi gestiti direttamente da quest'ultimo, predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale "grezzo", redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione 443/2019), e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

- l'ente territorialmente competente, di seguito "ETC", cioè l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed attivo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, effettua la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;
- l'ARERA approva i Piani Economici Finanziari. Nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. Fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di validazione;
- CHE, con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif, l'ARERA ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- CHE, con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

ATTESO

- CHE, l'art. 7.1) della deliberazione dell'ARERA n.363/2021 prevede che "ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisporre il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente";
- CHE, l'art. 7.4) della medesima deliberazione, stabilisce che, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, "la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente" fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;
- CHE, l'art. 7.5) della deliberazione dell'ARERA n.363/2021, stabilisce che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:
 - a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025";
 - b) con riferimento degli anni 2022-2025, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti";
- CHE, l'art. 7.6) della deliberazione dell'ARERA n.363/2021, stabilisce che la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

DATO ATTO

- CHE il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- dalla dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (comma 6.2);

- CHE la SRR ATO 4 è Ente Territorialmente Competente (ETC), per le finalità di cui alla Deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, cui sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del Comune;
 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
 3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n.363/2021);
 4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
 6. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
2. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle " pertinenti determinazioni";

VISTA la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, elaborata in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR- 2)";

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'ARERA n.363/2021 "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo";
- il responsabile del procedimento è il geom. Pasquale TRAINA, dipendente della SRR con la qualifica di Quadro, giusta determina del sottoscritto n. 50 del 24/05/2022;

CONSIDERATO

- CHE, in ottemperanza della Legge Regionale n. 9 dell'8 aprile 2010, il Comune di LICATA assieme ad altri Comuni della Provincia di Agrigento, nonché al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ha costituito con atto rep. N. 17911 del 09/12/2013 una società consortile a responsabilità limitata denominata "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 4 AGRIGENTO EST (SRR ATO 4)";

- Che scopo della SRR è quello di assicurare l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202 e 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio di dell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (ATO 4);

CONSIDERATO, altresì

- CHE il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è affidato alle ditte ISEDA s.r.l. - SEA s.r.l. - SEAP s.r.l.- ICOS s.r.l. - ECOIN s.r.l. - TRAINA s.r.l. ;

- CHE il contratto di affidamento per il servizio di igiene urbana riguarda in particolare i "Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, incluso il conferimento agli impianti di smaltimento autorizzati; servizi di pulizia del territorio; gestione del centro di raccolta comunale (...)";

- CHE il Comune medesimo svolge l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;

VISTI E RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la legge regionale n. 9 dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante "Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF);

- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2020, 299/2020/R/RIF, recante "Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il documento per la consultazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);

- la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF

(MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari” (di seguito: determina -02/DRIF/2020);

- il Comunicato dell’Autorità 6 luglio 2020, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2020”;
- la deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif., con la quale l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/ rif ;
- la deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif, con la quale l’Autorità ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, con la quale l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

VISTI, altresì

- Il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei R.S.U.;
- relazione di accompagnamento alla trasmissione delle informazioni e dei dati predisposta dal Comune di LICATA (AG);
- la tabella che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune di LICATA (AG) redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
- la relazione del Piano Economico e finanziario e la dichiarazione di veridicità del gestore dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU;
- la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell’ETC di cui all’ Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2, elaborata in accordo con quanto stabilito nella “Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell’Ente d’Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR- 2)”;
- **la nota prot. n. 29591 del 27/05/2022 (agli atti prot. n. 3553 del 27/05/2022), con la quale il comune di Licata ha comunicato l’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario e contestualmente ha chiesto alla SRR, la revisione del PEF 2020. In particolare l’Ente rappresenta che è stato chiesto il seguente parere al Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli Affari interni Territoriali- Direzione Centrale della Finanza locale: “ se i dati di calcolo del PEF 2020 elaborato dalla società incaricata, debbano essere ricondotti a quanto statuito dall’art. 243 bis c. 8 lett. C, del TUEL o se l’Ente debba applicare la metodologia di calcolo ARERA. In riscontro alla predetta richiesta in Ministero dell’Interno con nota PEC prot. n° 154916 del 24/11/2021, ha rappresentato che: fatta salva la verifica dell’esattezza dei calcoli effettuati dalla Società incaricata e rammentata la natura speciale del corpus normativo relativo al Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, si ritiene di dover dare**

prevalenza al disposto dell'art. 243 bis, comma 8-lett.c del TUEL laddove è previsto che per tutta la durata del piano l'ente è tenuto ad assicurare con i proventi della tariffa, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani"

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 07/04/2017, verbale n. 7, con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 20/07/2021, verbale n. 8, con la quale sono state attribuite specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 20/05/2022, verbale n. 6, con la quale è stato delegato il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, a validare, con propria determinazione, i Piani Economici Finanziari TARI predisposti dai Comuni, previa istruttoria da parte del RUP ed a trasmetterli successivamente all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione di competenza;

CONSIDERATO

- CHE il costo del servizio complessivo riconosciuto per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 è il seguente :

LICATA PEF 2022-2025			
	Tmax (Tariffa massima applicabile) CON ISTANZA PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CRESCITA	TVa (Tariffa Variabile)	TFa (Tariffa Fissa)
2022	8.801.829 €	6.136.512 €	2.665.317 €
2023	8.919.423 €	4.999.433 €	3.919.990 €
2024	8.913.760 €	4.999.433 €	3.914.327 €
2025	8.901.448 €	4.999.433 €	3.902.015 €

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

- 1) di validare il piano economico finanziario per la determinazione della TARI del Comune di LICATA per il secondo periodo regolatorio anni 2022-2025 , con il superamento del limite di crescita, con i corrispettivi di seguito indicati:

LICATA PEF 2022-2025			
	Tmax (Tariffa massima applicabile) CON ISTANZA PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CRESCITA	TVa (Tariffa Variabile)	TFa (Tariffa Fissa)
2022	8.801.829 €	6.136.512 €	2.665.317 €
2023	8.919.423 €	4.999.433 €	3.919.990 €
2024	8.913.760 €	4.999.433 €	3.914.327 €
2025	8.901.448 €	4.999.433 €	3.902.015 €


comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Allegato 2 det. 2/2021-DRIF. e di modello di calcolo (MTR) Allegato 1 det. 2/2021-DRIF , nel rispetto di quanto previsto dalla

Deliberazione ARERA n.363/2021, come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste dall'Allegato 2 alla Delibera ARERA n. 363/2021, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) di trasmettere all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario ed alla relazione di accompagnamento;
- 3) di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Comune di LICATA per tutti gli adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

Dr. Claudio Guarneri



S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALLA VALIDAZIONE DEL P.E.F. 2022-2025 COMUNE DI LICATA (AG)

OGGETTO: Deliberazione n. 363/2021 del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA). Istruttoria propedeutica alla validazione del Piano economico-finanziario (PEF) del Comune di LICATA ai fini dell'approvazione delle tariffe Tari per il periodo regolatorio anni 2022-2025.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Giusta nomina Direttore determina n. 50 del 24.05.2022

Premesso che:

- con note prot. 28385 e 28386 del 20/05/2022 (agli atti prot. n.3390 e 3391 del 20/5/2022), il Responsabile del servizio Igiene Ambientale ha trasmesso il Piano Finanziario del Comune di LICATA per il periodo regolatorio 2022-2025 con i relativi allegati;

Con nota via mail del 22.06.2022 sono state chieste delle modifiche ed integrazioni ai documenti inviati;

Con nota via mail del 23.06.2022, sono stati trasmessi i documenti con le modifiche richieste,

-CHE con nota prot. n. 29591 del 27/05/2022 (agli atti prot. n. 3553 del 27/05/2022), con la quale il comune di Licata ha comunicato l'approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario e contestualmente ha chiesto alla SRR, la revisione del PEF 2020. In particolare l'Ente rappresenta che è stato chiesto il seguente parere al Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli Affari interni Territoriali- Direzione Centrale della Finanza locale: “ se i dati di calcolo del PEF 2020 elaborato dalla società incaricata, debbano essere ricondotti a quanto statuito dall'art. 243 bis c. 8 lett. C, del TUEL o se l'Ente debba applicare la metodologia di calcolo ARERA.. In riscontro alla predetta richiesta in Ministero dell'Interno con nota PEC prot. n° 154916 del 24/11/2021, ha rappresentato che: fatta salva la verifica dell'esattezza dei calcoli effettuati dalla Società incaricata e rammentata la natura speciale del corpus normativo relativo al Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, si ritiene di dover dare prevalenza al disposto dell'art. 243 bis, comma 8-lett.c del TUEL laddove è previsto che per tutta la durata del piano l'ente è tenuto ad assicurare con i proventi della tariffa, la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”

Ciò premesso,

Vista la Deliberazione ARERA n. 3633/2021 del 03/08/2022 e ss.mm.ii. che fissa le modalità per la predisposizione degli atti relativi al Piano Economico-finanziario (PEF) periodo regolatorio 2022-2025 e alle tariffe Tari e della tariffa corrispettiva;

Vista la deliberazione del CDA della S.R.R., seduta n. 6 del 20/05/2022 ,con la quale è stato delegato il Direttore Generale a validare i Piani Economici Finanziari predisposti dai Comuni, previa istruttoria da parte del RUP , individuato dallo stesso Direttore;

Visti i PEF relativi agli anni 2020 e 2021 validati dalla SRR al comune di LICATA;

La Società di Regolamentazione Rifiuti ATO4 AGRIGENTO PROVINCIA EST , Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti trasmessi dal comune di LICATA e nel dettaglio:

- Relazione di accompagnamento redatta sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 2 approvato con la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021,all. 2, per le parti di propria competenza;
- Dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021 con allegato documento d'identità;
- Piano economico finanziario quadriennale redatto sullo base dello schema tipo di cui all'allegato 1 approvato con la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, per le parti di propria competenza.
- Il PEF "grezzo" comunicato dal gestore RTI ISEDA s.r.l. Capogruppo , ECOIN s.r.l., ICOS s.r.l., SEA s.r.l, SEAP s.r.l. e TRAINA s.r.l. (ASSOCIATE) ,con la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato redatta sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 3 approvato con determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 e la relazione d'accompagnamento;

CONSIDERATO CHE:

all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che "ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente";

all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento "la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente" fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;

Il sottoscritto preposto all'istruttoria di validazione dei P.E.F. dei Comuni dell'ATO 4 Agrigento Est, esaminato il P.E.F. 2022-2025 del Comune di LICATA che contiene i dati e le informazioni previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e ss.mm.ii. , ed in particolare:

- a) il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei R.S.U con la tabella Appendice 1 MTR che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- b) la relazione di accompagnamento, Appendice 2 MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del legale rappresentante dell'Ente;
- d) la richiesta per il superamento del limite di crescita , giusta nota prot. n. 4244 del 4.06.2022;
- e) la relazione del Piano Economico e finanziario , il PEF grezzo e la dichiarazione di veridicità dei gestori dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU ditta ECOSUD s.r.l. ;

TENUTO CONTO della conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per

la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

Tutto ciò premesso, assunte le opportune determinazioni di questo Ente territorialmente competente relativamente ai coefficienti di gradualità, alla verifica del limite di crescita, e alle grandezze fisico-tecniche di cui all'art.16 Allegato A, il sottoscritto

ATTESTA

la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni della documentazione trasmessa relativa al P.E.F. 2022-2025 del Comune di LICATA con il contenuto della Deliberazione n. 363/2021 del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), e

LICATA PEF 2022-2025			
	Tmax (Tariffa massima applicabile) CON ISTANZA PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CRESCITA	TVa (Tariffa Variabile)	TFa (Tariffa Fissa)
2022	8.801.829 €	6.136.512 €	2.665.317 €
2023	8.919.423 €	4.999.433 €	3.919.990 €
2024	8.913.760 €	4.999.433 €	3.914.327 €
2025	8.901.448 €	4.999.433 €	3.902.015 €

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

di procedere alla formale validazione del PEF del Comune di LICATA per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, per gli importi annuali di seguito riportati:

LICATA PEF 2022-2025			
	Tmax (Tariffa massima applicabile) CON ISTANZA PER IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI CRESCITA	TVa (Tariffa Variabile)	TFa (Tariffa Fissa)
2022	8.801.829 €	6.136.512 €	2.665.317 €
2023	8.919.423 €	4.999.433 €	3.919.990 €
2024	8.913.760 €	4.999.433 €	3.914.327 €
2025	8.901.448 €	4.999.433 €	3.902.015 €

Aragona, 24/06/2022

Il RUP
Geom. Pasquale Traina

